



IRAP 2009

Dott. Duilio LIBURDI

Diretta 18 maggio 2009

IRAP



ASPETTI PROCEDURALI

- Dichiarazione IRAP 2009 deve essere presentata in forma autonoma
- Soggetti IRES con periodo di imposta che non comprende il 31.12.2008 devono utilizzare il modello vecchio
- Periodi di imposta di durata superiore a 12 mesi: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (ris. 66/2009)



SOGGETTI IRES

- Abrogazione articolo 11 bis dlgs. 446 del 1997 che imponeva di apportare le variazioni previste dal TUIR ai dati risultanti dal conto economico
- La base imponibile di tali soggetti è dunque ancorata, dal 2008, alla esclusiva rilevanza delle scritture contabili senza che debbano essere effettuate, con alcune eccezioni, le rettifiche proprie della disciplina IRES



SOGGETTI IRES

Differenza tra:

- a) Somma delle voci comprese nel valore della produzione (A)
- b) Somma dei costi della produzione (B)

Con esclusione di :

- B9 spese per il personale
- B10c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- B10d svalutazioni dei crediti
- B12 accantonamenti per rischi
- B13 altri accantonamenti



SOGGETTI IRES

Tra i componenti negativi non sono deducibili:

- spese per la componente lavoro in qualunque forma (lavoro dipendente anche in voci diverse da B9, compensi per lavoro autonomo e impresa occasionale, co.co.co, associati in partecipazione);
- ICI;
- quota interessi desunta dai contratti di leasing (cir. 19/2009): per la relativa determinazione possono essere utilizzati ancora i precedenti criteri forfetari.



SOGGETTI IRES

Concorrono al valore della produzione netta:

- contributi erogati in base a norme di legge fatta eccezione per quelli correlati a quelli indeducibili;
- plus e minus derivanti dalla cessione di immobili patrimonio;
- sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo per avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico



SOGGETTI IRES

- Mantenimento del principio di correlazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del dlgs. 446 del 1997.
- Rilevanza ai fini dell'accertamento dei principi contabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del dlgs. 446 del 1997.



SOGGETTI IRES

La rilevanza assoluta delle scritture contabili comporta che:

- le quote di ammortamento rilevano per l'importo stanziato in bilancio;
- la rateazione delle plusvalenze è irrilevante;
- le spese di manutenzione sono interamente deducibili;
- i canoni di leasing, fatta eccezione per gli interessi, sono integralmente deducibili;
- costi auto e telefonia sono integralmente deducibili



SOGGETTI IRES: GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007:

- recupero delle deduzioni EC in sei quote costanti fatta eccezione per l'ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva;
- per le quote di componenti positivi e/o negativi rinviati continuano a valere le regole precedenti (ad esempio plusvalenze rateizzate, spese di rappresentanza e manutenzione)



SOGGETTI IRES: I CHIARIMENTI

- 1) Accantonamenti per rischi ed oneri non rilevano ai fini IRAP ma al momento dell'effettivo sostenimento laddove l'onere sia riconducibile ad una delle voci rilevanti può essere operata la deduzione (cir. 12/2009)
- 2) Conferma della disciplina in materia di lavoro interinale (ris. 2/2008 DPF)
- 3) Irrilevanza dei maggiori valori appostati sui beni da un punto di vista civilistico senza che sia corrisposta l'imposta sostitutiva nel caso di operazioni straordinarie o rivalutazione degli immobili (cir. 57/2008 e 11/2009)



SOGGETTI IRES: I CHIARIMENTI

Le plus e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP anche se imputate nell'area straordinaria del conto economico (istruzioni al modello IRAP 2009)

Applicazione del principio di correlazione anche in mancanza di una disposizione normativa ora abrogata



SOGGETTI IRES: LE PROBLEMATICHE

- Componenti valutativi da cui possono derivare differenze da realizzo rilevanti ai fini IRAP in esercizi successivi
- Cessione di beni che hanno comportato, in precedenti esercizi, una deduzione limitata dei costi ai fini IRAP
- Trasferimenti di azienda
- Disciplina degli ammortamenti



SOGGETTI IRES: PROBLEMATICHE

- Trattamento delle spese per il personale dipendente con particolare riferimento alla disciplina dei rimborsi a piè di lista. I costi in questione sono classificati in B7 e remunerano servizi e dunque dovrebbero essere integralmente deducibili.
- Trattamento delle indennità chilometriche.



SOGGETTI IRES: LE PROBLEMATICHE

Concetto di inerenza: non essendovi più il legame tra base imponibile IRES ed IRAP sono deducibili i costi imputati in voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ma non inerenti (ad esempio sanzioni)?

Una soluzione potrebbe essere quella di considerare il principio di inerenza come sovraordinato ed immanente.

Un esempio potrebbe essere quello della ris. 84/2009



SOGGETTI IRPEF

Nuovo articolo 5 bis dlgs. 446 del 1997 :

- individua la base imponibile per le società di persone e gli imprenditori individuali;
- individua alcuni componenti positivi e negativi specifici che devono essere valorizzati secondo i criteri fiscali;
- disciplina la possibilità di optare per le regole IRES;
- chiarimenti dell'agenzia delle entrate nella cir. 60/2008.